

AmTrust

GEOMETRA PROTETTO

Linea Professione Protetta

Conv. Collegio dei Geometri di Bergamo

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile
Professionale dei Geometri e Geometri Laureati



**Il prodotto è stato redatto secondo
le linee guida ANIA “Contratti Semplici e Chiari”
Edizione Set Informativo Gennaio 2025 – Ultimo Aggiornamento Aprile 2025**

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente
il Set Informativo che contiene:

- Dip Danni (Documento Informativo Precontrattuale)
- Dip Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo)
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario



AmTrust Assicurazioni

Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale dei Geometri e dei Geometri Laureati

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: AmTrust Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: “AmTrust GEOMETRA PROTETTO – CONV. COLLEGIO DEI GEOMETRI DI BERGAMO”

AmTrust Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Via Clerici, 14 – 20121 Milano (MI).

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza è rivolta ai Geometri e Geometri Laureati, iscritti al Collegio territoriale competente e in possesso dei requisiti professionali e personali previsti dalla legge per l'esercizio dell'Attività Professionale Assicurata, che abbiano residenza o domicilio professionale in Italia.

La Polizza prevede la garanzia base di **Responsabilità Civile Professionale**, a copertura dei Danni causati a Terzi nello svolgimento dell'Attività Professionale Assicurata, svolta in forma individuale o di studio associato, associazione professionale o società tra professionisti. È, inoltre, inclusa la responsabilità da proprietà e conduzione dei locali ove viene esercitata l'Attività Professionale Assicurata. Le garanzie operano anche a favore dei collaboratori, dipendenti, stagisti, praticanti, tirocinanti e degli altri professionisti associati, purché il rapporto sia adeguatamente documentato ed esclusivamente per l'attività svolta in nome e per conto dell'Aderente.

La garanzia **Responsabilità Civile Professionale** opera in regime di **Claims Made**, mentre la garanzia sempre operante **Garanzia RCT – Proprietà e conduzione dei locali** opera in regime di **Loss Occurrence**.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità Civile Professionale:** è coperta la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i Danni involontariamente causati a Terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'Attività Professionale Assicurata.
- ✓ **Garanzia RCT – Proprietà e conduzione dei locali:** è coperta la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a Cose involontariamente cagionati a Terzi, inclusi i clienti, durante il Periodo di Assicurazione, in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla proprietà e conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze, compresi i Danni causati da collaboratori, dipendenti, stagisti, praticanti e tirocinanti.
- ✓ **Responsabilità assicurate:**
 - Sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato
 - Fatto colposo e/o doloso dei collaboratori, dipendenti, stagisti, praticanti e tirocinanti per il quale l'Aderente sia civilmente responsabile verso il Terzo o verso il cliente
 - Garanzia a favore degli eredi
 - Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi della legislazione vigente in materia di protezione dati
 - Responsabilità derivante all'Assicurato per Danni da interruzione e sospensione di attività di Terzi connessi all'Attività Professionale Assicurata
 - Attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.
 - Perdita, distruzione o deterioramento di atti e documenti ricevuti in deposito dai clienti
 - Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-Contabile (RAAC), con condanna definitiva per colpa grave
 - Attività di amministratore di stabili condominiali
 - Spese di salvataggio
 - Sicurezza ed igiene sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
 - Sicurezza alimentare (D. Lgs. n. 193/2007 e s.m.i.)
 - Inquinamento accidentale
 - Consulenza ambientale
 - Certificazione energetica (D. Lgs. 192/2005 e D. Lgs. 311/2006 e s.m.i.)
 - Attività fiscali ed amministrative accessorie

Garanzie aggiuntive opzionali (operanti solo se attivate dall'Aderente e pagato il relativo Premio aggiuntivo):

- Estensione all'attività svolta dai singoli professionisti con propria P. IVA
- Ultrattività – Estensione volontaria in caso di cessazione dell'Attività

La garanzia RCP opera entro i Massimali per Sinistro e per Periodo di Assicurazione indicati nel Certificato di Assicurazione. La garanzia Garanzia RCT – Proprietà e conduzione dei locali opera entro il Sottolimito per Sinistro e per Periodo di Assicurazione pari ad € 500.000.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono considerati Terzi: il legale rappresentate, il socio e/o l'amministratore di imprese riconducibili all'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio o amministratore; le società nelle quali l'Assicurato sia socio e/o legale rappresentante e/o amministratore; il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o affine convivente con l'Assicurato; gli Assicurati tra di loro.
- L'Assicurazione non comprende i Sinistri direttamente o indirettamente connessi, conseguenti o derivanti da:
- ✗ Smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli;
 - ✗ Furto, rapina, incendio;
 - ✗ Attività svolte in proprio dai collaboratori, dipendenti, stagisti, praticanti, tirocinanti dell'Aderente, salvo sia stata acquistata la garanzia aggiuntiva opzionale Estensione all'attività svolta dai singoli professionisti con propria P. IVA;
 - ✗ Attività svolte a titolo gratuito o comunque non fatturate;
 - ✗ Attività svolte senza essere in regola con leggi e regolamenti che disciplinano l'Attività Professionale Assicurata;
 - ✗ Attività volontariamente assunte e/o diverse da quella di geometra o geometra laureato;
 - ✗ Atti di natura dolosa dell'Assicurato;
 - ✗ Danni connessi a campi elettromagnetici (EMF);
 - ✗ Danni causati da insolvenza o fallimento dell'Assicurato;

Il presente elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo; per l'elenco completo si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! La garanzia Base – RC Professionale è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata nel Certificato di Assicurazione, ad eccezione della copertura Perdita atti e documenti, la quale si intende prestata senza l'applicazione di alcuna Franchigia.
- ! La copertura Attività fiscali ed amministrative accessorie è prestata con l'applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta di € 15.000 per Sinistro.
- ! In caso di Sinistro Unico, il Massimale è unico ed è quello vigente alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle Richieste di Risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato alla Società l'esistenza di una Circostanza o comunque ne sia venuto a conoscenza.

Il presente elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo; per l'elenco completo si rimanda al DIP Aggiuntivo ed alle Condizioni di Assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in Unione Europea. È sempre condizione essenziale per l'operatività dell'Assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia.



Che obblighi ho?

- Hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della Polizza.
- Devi dare tempestivo avviso alla Società dei cambiamenti che comportano una variazione o cessazione del rischio assicurato.
- Devi comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del tuo diritto all'indennizzo.
- Qualora coesistano più assicurazioni per il medesimo rischio, in caso di Sinistro devi denunciarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
- In caso di Sinistro, devi denunciarlo per iscritto alla Società entro 10 giorni da quando ne hai avuto conoscenza.
- Senza il previo consenso scritto della Società, non devi ammettere responsabilità o raggiungere accordi o transare spese; diversamente potresti perdere il diritto all'indennizzo.
- Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni (art. 2952 c.c.).



Quando e come devo pagare?

Il Premio è sempre determinato per il Periodo di Assicurazione indicato nel Certificato di Assicurazione, ed è interamente dovuto, anche in caso di cessazione dell'Attività Professionale Assicurata in corso d'anno.

Il Premio è comprensivo delle imposte (secondo le norme fiscali vigenti).

Puoi pagare il Premio all'Intermediario incaricato con le seguenti modalità: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all'Intermediario della Società a cui è assegnata l'Assicurazione; sistemi di pagamento elettronico o bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'Intermediario della Società a cui è assegnata l'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha la durata indicata nel Certificato di Assicurazione e decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione, se pagato il Premio entro il 15° giorno successivo alla decorrenza della singola adesione, oppure dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio se successivo, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato nella Certificato di Assicurazione. **Per l'Aderente, la copertura non prevede il tacito rinnovo.**



Come posso disdire la polizza?

La copertura assicurativa termina alle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione e non si rinnova tacitamente alla scadenza.

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, puoi recedere dalla singola adesione mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti), dando un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale dei Geometri e dei Geometri Laureati

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "AmTrust GEOMETRA PROTETTO – CONV. COLLEGIO DEI GEOMETRI DI BERGAMO"
01/04/2025 Data di aggiornamento, il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

l'aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AmTrust Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI). La sede legale è in Via Clerici, 14 – 20121 Milano (MI) – Italia; recapito telefonico: +39 0283438150; sito internet: www.amtrust.it; indirizzo di posta elettronica: amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com; indirizzo PEC: amtrust.assicurazioni@pec.it.

AmTrust Assicurazioni S.p.A. è iscritta al n° 1.00165 dell'Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia.

L'ammontare del patrimonio netto dell'Impresa è pari 259.801 migliaia di Euro e il risultato economico netto di periodo è pari a 25.659 migliaia di Euro e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2024.

L'indice di solvibilità (solvency ratio), riferito alla gestione danni, è pari a 181,04%.

Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link <https://www.amtrust.it/sfcr.pdf>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alla copertura assicurativa offerta.

Qualora il Contraente sia una associazione o società tra professionisti, si intendono Assicurati, oltre all'associazione o società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili agli stessi, tutti i professionisti per le attività da essi svolte dall'associazione professionale o società tra professionisti, purché regolarmente iscritti al relativo Albo professionale.

Qualora il Contraente sia una associazione o società tra professionisti, la garanzia è valida anche per la Responsabilità Civile personale dei singoli soci per l'attività esercitata con propria Partita IVA, a condizione che i Compensi derivanti da quest'ultima attività siano stati conteggiati nell'ammontare dei Compensi totali dichiarati dal Contraente e riportati nel Certificato di Assicurazione.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato al massimale acquistato dall'Aderente e riportato nel Certificato di Assicurazione.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che sono esclusi i Sinistri direttamente o indirettamente connessi, conseguenti o derivanti da:

- Danni materiali, ossia danneggiamento di Cose e/o persone oppure lesioni e/o morte, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato;
- Danni a persone, lesioni, morte di soggetti che collaborano o sono al servizio dell'Aderente (coperture tipiche della polizza RCO);
- Sinistri relativi o connessi a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, installati o rispetto ai quali è stata prestata assistenza, da parte dell'Assicurato e/o di un qualunque suo collaboratore o sub-appaltatore (coperture tipiche della polizza RC Prodotti);
- Sinistri relativi o connessi a contratti di appalto di costruzione, produzione, realizzazione anche parziale dell'opera, nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore, **fatti salvi i Sinistri derivanti da contratti di appalto che abbiano esclusivamente ad oggetto parziali attività di progettazione;**
- circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché navigazione di natanti a motore o impiego di aeromobili;
- ingiuria e/o diffamazione;
- responsabilità che possano ricadere sull'Assicurato in qualità di costruttore e/o socio/amministratore di imprese di costruzione;
- responsabilità che possano ricadere sull'Assicurato in qualità di amministratore di società/studi professionali, ivi inclusa la società Aderente (cosiddetta malagestione societaria);
- Fatti Noti e/o Circostanze già a conoscenza dell'Assicurato prima dell'inizio della decorrenza dell'Assicurazione;
- guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo;
- inquinamento graduale dell'atmosfera; inquinamento graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- detenzione od impiego di armi od esplosivi o similari;
- rischio contrattuale puro, ossia:
 - penalità contrattuali in genere;
 - sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
 - irrogazione di sanzioni amministrative, anche di natura disciplinare, inflitte all'Assicurato delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
 - compensi di qualunque genere percepiti dall'Assicurato o da suoi sostituti e/o ausiliari e conferiti dal cliente;
 - impegno, garanzia o comunque promessa da parte dell'Assicurato in relazione ad investimenti e/o operazioni economiche/finanziarie/societarie in genere che prevedano un risultato, un obiettivo economico o comunque un rendimento

	<p>garantito.</p> <ul style="list-style-type: none"> rischio informatico (cyber risk), ossia Sinistri direttamente o indirettamente o in qualche modo collegati a: <ul style="list-style-type: none"> un atto doloso informatico (cyber act) ossia un atto non autorizzato o doloso o derivante dalla minaccia e che implica l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico; un incidente informatico (cyber incident) ossia qualsiasi errore o omissione che coinvolgono l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico. Come pure qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o mancato funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico; accesso e/o uso non autorizzato ad un Sistema Informatico dell'Assicurato. <p>Relativamente alla estensione di garanzia Garanzia RCT – Proprietà e conduzione dei locali, sono inoltre esclusi i Danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a Cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; da spargimenti di acqua o rigurgiti, salvo siano di natura accidentale.
--	--

 **Ci sono limiti di copertura?**

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che:

- In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'Assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Aderente/Assicurato, beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America;
- In caso di attivazione della garanzia aggiuntiva opzionale **“Ultrattività - Estensione volontaria in caso di cessazione dell’Attività”**, il Massimale per il relativo Periodo di Ultrattività sarà quello dell'ultimo Periodo di Assicurazione e costituirà il massimo esborso a carico della Società indipendentemente dal numero di Sinistri denunciati durante l'intero Periodo di Ultrattività;
- L'Assicurazione opera entro il Massimale per Sinistro e per Sinistro indicato nel Certificato di Assicurazione e dei Sottolimiti di Indennizzo di seguito indicati:

L'Assicurazione comprende:	Sottolimito di Indennizzo per Sinistro e per Periodo di Assicurazione
Perdita atti e documenti– Art. 1.4.1, punto 7	€ 2.500
Spese di salvataggio - Art. 1.4.1, punto 10	€ 150.000
Attività fiscali ed amministrative accessorie Art. 1.4.1, punto 16	€ 250.000
Garanzia RCT – Proprietà e conduzione dei locali – Art. 1.4.2	€ 500.000

 **A chi è rivolto questo prodotto?**

Il presente prodotto assicurativo è destinato ai Geometri e Geometri Laureati che svolgono l'Attività Professionale Assicurata in forma individuale o di studio associato, associazione professionale o società tra professionisti, iscritti al Collegio territoriale competente e in possesso dei requisiti professionali e personali previsti dalla legge per l'esercizio dell'Attività Professionale Assicurata, che abbiano residenza o domicilio professionale in Italia. Le garanzie operano anche a favore dei collaboratori, dipendenti, stagisti, praticanti, tirocinanti e degli altri professionisti associati, purché il rapporto sia adeguatamente documentato ed esclusivamente per l'attività svolta in nome e per conto dell'Aderente.

 **Quali costi devo sostenere?**

Il Premio pagato dall'Aderente è complessivo delle provvigioni medie riconosciute all'intermediario che sono pari al 25,00% del Premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>È da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a Ufficio Reclami – AmTrust Assicurazioni S.p.A. - Via Clerici 14, 20121 Milano - Fax +39 0283438174 - Email: reclami.amtrustassicurazioni@pec.it - Pec: reclami.amtrustassicurazioni@pec.it.</p> <p>Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso.</p> <p>La Compagnia, ricevuto il reclamo, fornirà riscontro entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.</p> <p>Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori e degli Intermediari a titolo accessorio, il termine di riscontro di cui sopra, potrà essere sospeso per un massimo di 15 (quindici) giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all'oggetto del reclamo.</p> <p>Nel caso di reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Broker e Banche) e loro dipendenti/collaboratori, gli stessi saranno gestiti direttamente dall'Intermediario interessato e potranno essere a questi indirizzati. Ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>In caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, i reclami inerenti l'attività di distribuzione operata da un Broker, sono gestiti dall'intermediario proponente mentre i reclami inerenti l'attività di distribuzione operata da un'Agenzia, sono gestiti dall'impresa preponente.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>

	La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi.
Negoziazione	Tramite richiesta del proprio avvocato ad AmTrust Assicurazioni S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - L'arbitrato non è previsto. La Polizza non prevede il ricorso all'arbitrato, pertanto le parti sono legittimate a procedere giudizialmente fatti salvi gli ordinari mezzi di conciliazione previsti dall'ordinamento. In particolare, ogni controversia avente ad oggetto contratti assicurativi è assoggettata all'obbligo di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en). - Arbitro assicurativo presso IVASS istituito con D.M. n. 215/2024, consultabile sul sito www.gazzettaufficiale.it. La procedura prevede una fase preliminare obbligatoria di reclamo all'impresa o all'intermediario, seguita dal ricorso all' Arbitro entro 12 Mesi in caso di risposta insoddisfacente o mancata risposta. Info sul sito www.ivass.it.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Il Premio pagato per l'Assicurazione è soggetto all'aliquota d'imposta attualmente in vigore, pari al 22,25% del Premio imponibile annuo.</p> <p>Il Premio pagato per l'Assicurazione non è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE).

Gentile Cliente,

AmTrust **GEOMETRA PROTETTO** è l'Assicurazione che protegge il geometra ed il geometra laureato da presunti errori nello svolgimento dell'*Attività Professionale Assicurata*.

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

Glossario	4
 Che cosa è assicurato?	7
 Che cosa non è assicurato?	10
 Ci sono limiti di copertura?	12
 Dove vale la copertura?	13
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha AmTrust?	14
 Quando e come devo pagare?	16
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	18
 Come posso disdire la Polizza?	19
Norme di Legge utili per la comprensione della Polizza	20
Numeri e riferimenti utili	22

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- testi in **grassetto**: sono così indicate - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 – gli oneri a carico del *Contraente* o *dell'Aderente/Assicurato* e le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie;
- termini in *corsivo*: sono così identificati i termini che prevedono una definizione dedicata nel Glossario.

Il set informativo AmTrust **GEOMETRA PROTETTO** ti sarà consegnato contestualmente all'adesione alla *Polizza Collettiva*.

Ti ringraziamo per l'interesse dimostrato. Ti ricordiamo in ogni caso che la *Società* e il suo *Intermediario* sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Condizioni di Assicurazione

Indice

Glossario	4
Che cosa è assicurato?.....	7
Informazioni sull'Assicurazione	7
Articolo 1 Oggetto, forma ed efficacia dell'Assicurazione.....	7
1.1 Oggetto.....	7
1.2 Validità temporale e forma dell'Assicurazione	7
1.3 Surrogazione	7
1.4 Estensioni di garanzia incluse nel Premio	7
1.4.1 Responsabilità assicurate	7
1.4.2 Garanzia RCT – Proprietà e conduzione dei locali.....	9
Articolo 2 Garanzie aggiuntive opzionali a pagamento	9
A. Estensione all'attività svolta dai singoli professionisti con propria P. IVA	9
B. Ultrattività - Estensione volontaria in caso di cessazione dell'Attività	9
Che cosa non è assicurato?.....	10
Articolo 3 Esclusioni	10
3.1 Esclusioni applicabili a tutte le garanzie	10
3.1.1 Esclusioni	10
3.1.2 Ulteriori esclusioni applicabili alla estensione di garanzia Garanzia RCT - Proprietà e conduzione dei locali	11
3.2 Esclusioni dal novero dei Terzi	11
Ci sono limiti di copertura?	12
Articolo 4 Limiti di copertura	12
4.1 Franchigia.....	12
4.2 Sanzioni Internazionali.....	12
4.3 Massimale e Sottolimiti di Indennizzo	12
Dove vale la copertura?	13
Articolo 5 Estensione territoriale.....	13
Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?	14
Cosa fare in caso di Sinistro e come viene gestito il Sinistro?	14
Articolo 6 Sinistri	14
6.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento	14
6.2 Patto di gestione della lite.....	14
6.3 Sinistro unico	14
6.4 Gestione della Franchigia	15
6.5 Coesistenza di altre assicurazioni e gestione del Sinistro	15
6.6 Liquidazione del Sinistro	15
Altri obblighi derivanti dal contratto	15
Articolo 7 Obblighi in capo alla Società, al Contraente o all'Aderente/Assicurato	15
7.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	15
7.2 Altre assicurazioni.....	15
7.3 Aggravamento e diminuzione del rischio	15
7.4 Assicurazione per conto altrui.....	15
7.5 Variazioni contrattuali a scadenza	15
7.6 Foro competente per l'esecuzione del contratto	16
7.7 Comunicazioni alla Società.....	16
7.8 Clausola Broker	16
Quando e come devo pagare?.....	17
Articolo 8 Pagamento e rimborso del Premio	17
8.1 Pagamento del Premio della Polizza Collettiva.....	17
8.2 Pagamento del Premio e sospensione della singola adesione	17
8.4 Oneri fiscali	17

8.5 Rimborso del Premio.....	17
Quando comincia la copertura e quando finisce?	18
Articolo 9 Effetto e durata della Polizza.....	18
9.1 Effetto e durata della Polizza Collettiva	18
9.2 Effetto e durata della singola adesione	18
Come posso disdire la Polizza?	19
Articolo 10 Casi di interruzione del contratto	19
10.1 Disdetta della Polizza Collettiva.....	19
10.2 Recesso per Sinistro.....	19
10.3 Risoluzione per mancato pagamento del Premio	19

Glossario

Le parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:

Aderente/Assicurato	<p>La persona fisica o la persona giuridica indicata nel Certificato di Assicurazione, che svolge l'Attività Professionale Assicurata, ed il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.</p> <p>Nel caso sia Aderente uno studio associato, associazione professionale o società tra professionisti, sono considerati Assicurati anche i collaboratori, i dipendenti, gli stagisti, i praticanti, i tirocinanti e gli altri professionisti associati, purché il rapporto sia adeguatamente documentato ed esclusivamente per l'attività svolta in nome e per conto dell'Aderente.</p>
Arbitro Assicurativo	Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del codice delle assicurazioni, istituito presso l'IVASS e disciplinato dal Decreto n. 215/2024
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione o il rapporto da esso derivante.
Attività Professionale Assicurata	L'attività professionale svolta dal geometra e/o dal geometra laureato iscritto al relativo Collegio territorialmente competente, in possesso dei requisiti professionali e personali previsti dalla legge e con residenza o domicilio professionale in Italia.
Certificato di Assicurazione	È il documento, emesso a prova della copertura assicurativa per il singolo Aderente/Assicurato e nel quale sono indicati i dati relativi all'Aderente/Assicurato, l'attività oggetto della copertura assicurativa, le date di decorrenza e di scadenza della copertura, il Massimale, il periodo di Retroattività e il Premio imponibile con le relative imposte governative.
Circostanza	<ul style="list-style-type: none">• Qualsiasi manifestazione scritta contenente l'intenzione di un Terzo di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato;• Qualsiasi atto o fatto, circostanziato e con data certa, dal quale emerga una possibile responsabilità professionale a carico dell'Assicurato e del quale l'Assicurato venga a conoscenza, che possa dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato stesso.
Claims Made	Regime di operatività temporale dell'Assicurazione per cui la garanzia assicurativa ha ad oggetto le sole Richieste di Risarcimento e le Circostanze ricevute dall'Assicurato e denunciate per la prima volta dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia per i Danni verificatisi nel Periodo di Validità.
Compensi	Il fatturato, relativo all'ultima annualità utile, raccolto dal professionista al netto di IVA e contributi Cassa Previdenza. Nel caso in cui il professionista inizi l'attività per la prima volta nell'anno in cui sottoscrive l'Assicurazione, si intende il fatturato previsionale, sempre al netto di IVA e contributi Cassa Previdenza. Nel caso di società o associazione tra professionisti, si intende il fatturato raccolto dalla società o associazione e, nel caso di estensione della copertura anche ai singoli professionisti che esercitino con propria Partita IVA, anche dal fatturato dei singoli professionisti associati, sempre al netto di IVA e contributi Cassa Previdenza.
Contraente	Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bergamo, via Bonomelli, 13/d, 24122, Bergamo.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno/i	Pregiudizio economico subito da Terzi e coperto dalla presente Assicurazione, da cui scaturisce una Richiesta di Risarcimento e/o una Circostanza.
Data inizio Retroattività	Le ore 24.00 della data indicata nel Certificato di Assicurazione.
Dichiarazione di Cessazione dell'Attività	Comunicazione scritta attraverso la quale l'Assicurato dichiara espressamente la cessazione definitiva dell'Attività Professionale Assicurata.
Disdetta	Atto scritto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, l'Assicurazione.
Fatto Noto	Qualsiasi atto o fatto, del quale l'Assicurato sia a conoscenza prima della data di decorrenza della prima Polizza stipulata con la Società e che possa dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato, o notizie di pubblico dominio ampiamente diffuse risultanti da un qualunque mezzo di informazione e dalle quali emergano presunte o possibili responsabilità dell'Assicurato atte a generare una Richiesta di Risarcimento.

Franchigia/Scoperto	L'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale, che costituisce elemento integrante della Polizza ed indica la parte del Danno che per ciascun Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo o Indennità Intermediario	La somma dovuta dalla Società al verificarsi di un Sinistro. Euroconsulting Intermediazioni Assicurative, Galleria Fanzago 17, 24121, Bergamo, al quale il Contraente ha conferito il mandato a rappresentarlo ai fini di questa Polizza.
Loss Occurrence	Regime di operatività temporale dell'Assicurazione per cui la garanzia assicurativa ha ad oggetto gli eventi che abbiano causato Danni a Terzi, purché tali eventi si siano verificati durante il Periodo di Assicurazione, esclusa la Retroattività , salvi gli eventuali termini di decadenza e/o prescrizione.
Massimale	La massima esposizione della Società per ogni Sinistro e per Periodo di Assicurazione.
Periodo di Assicurazione	Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza stabilite nel Certificato di Assicurazione, fermi gli effetti sospensivi sulla copertura del mancato pagamento del Premio.
Periodo di Efficacia	Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza stabilite nel Certificato di Assicurazione, incluso il Periodo di Ultrattività se questo è previsto o viene attivato, fermi gli effetti sospensivi sulla copertura derivanti dal mancato pagamento del Premio.
Periodo di Validità	Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza stabilite nel Certificato di Assicurazione, fermi gli effetti sospensivi sulla copertura derivanti dal mancato pagamento del Premio. Il Periodo di Validità è comprensivo del periodo di Retroattività.
Periodo di Ultrattività	Il periodo di tempo, che segue la data di cessazione definitiva dell'Attività Professionale Assicurata , entro il quale una Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza devono manifestarsi ed essere denunciate, per far sì che le garanzie prestate dalla presente Assicurazione siano ulteriormente efficaci. Il Periodo di Ultrattività, ai fini del Massimale, è considerato un unico Periodo di Assicurazione.
Polizza/Polizza Collettiva	Il documento emesso, con i suoi annessi, quale prova del contratto di assicurazione e che disciplina i rapporti assicurativi tra Società, Contraente e Aderente/Assicurato.
Premio	La somma dovuta dall'Aderente alla Società per la copertura assicurativa prestata dalla Società.
Richiesta di Risarcimento	Si intende la prima Richiesta scritta di Risarcimento presentata dal Terzo all'Assicurato, a seguito di un presunto Danno subito e relativa all'Attività Professionale Assicurata con la presente Polizza.
Retroattività	Il periodo di tempo che precede la data di decorrenza della singola copertura entro il quale la condotta che ha generato il Danno si deve essere verificata per far sì che le garanzie prestate dalla presente Assicurazione siano efficaci.
Scheda di Polizza	Il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale sono indicati i dati relativi al Contraente, le date di effetto e di scadenza della Polizza Collettiva.
Sinistro	La denuncia alla Società di una Richiesta di Risarcimento.
Sistema Informatico	Qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontrollore inclusi qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione di quanto sopra e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiature di rete o struttura di backup associati, di proprietà o gestiti dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.
Società	AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Via Clerici, 14 – 20121 Milano.
Sottolimito	La somma massima inclusa nel Massimale indicato nel Certificato di Assicurazione e non in aggiunta ad esso, che la Società sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese per ogni Sinistro e per l'insieme di tutti i Sinistri, pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione, qualunque sia il numero delle Richieste di Risarcimento e delle persone danneggiate.
Terzi	Ogni persona fisica o giuridica, pubblica o privata, diversa dall'Assicurato. Sono esclusi da questa nozione tutti i soggetti indicati all'Art. 3.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Variazione del rischio

Qualunque mutamento del rischio avvenuto successivamente alla stipula dell'Assicurazione.



Che cosa è assicurato?

Informazioni sull'Assicurazione

La presente *Assicurazione* è rivolta al **geometra e/o al geometra laureato iscritto al Collegio territoriale competente, in possesso dei requisiti professionali e personali previsti dalla legge per l'esercizio dell'Attività Professionale Assicurata e con residenza o domicilio professionale in Italia.**

L'*Assicurazione* tiene indenne l'*Assicurato*, nei limiti delle **garanzie prestate**, dei *Danni* causati a *Terzi* nello svolgimento dell'*Attività Professionale Assicurata*, svolta in forma individuale o di studio associato, associazione professionale o società tra professionisti. È inoltre inclusa la responsabilità da proprietà e conduzione dei locali ove viene esercitata l'*Attività Professionale Assicurata*. Le garanzie prestate dalla presente *Assicurazione* operano anche a favore dei collaboratori, dipendenti, stagisti, praticanti, tirocinanti e degli altri professionisti associati, purché il rapporto sia adeguatamente documentato ed esclusivamente per l'attività svolta in nome e per conto dell'*Aderente*.

L'*Assicurazione* tiene indenne l'*Assicurato* per i *Sinistri* verificatisi nello svolgimento dell'*Attività Professionale Assicurata* e per le quali ha inteso garantirsi nonché, entro i limiti di legge, per le eventuali spese legali per la resistenza alle *Richieste di Risarcimento*.

Articolo 1 Oggetto, forma ed efficacia dell'Assicurazione

1.1 Oggetto

L'*Assicurazione* è prestata per la Responsabilità Civile ai sensi di legge derivante all'*Assicurato* per *Danni* involontariamente causati a *Terzi*, inclusi i clienti, nell'esercizio dell'*Attività Professionale Assicurata*.

Le attività coperte sono solo quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione assicurata, fermo restando tutto quanto espressamente escluso dall'Assicurazione.

Qualora il *Contraente* sia una associazione o società tra professionisti, si intendono *Assicurati*, oltre all'associazione o società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili agli stessi, tutti i professionisti per le attività da essi svolte dall'associazione professionale o società tra professionisti, purché regolarmente iscritti al relativo Albo professionale.

Qualora il *Contraente* sia una associazione o società tra professionisti, la garanzia è valida anche per la Responsabilità Civile personale dei singoli soci per l'attività esercitata con propria Partita IVA, a condizione che i *Compensi* derivanti da quest'ultima attività siano stati conteggiati nell'ammontare dei *Compensi* totali dichiarati dal *Contraente* e riportati nel *Certificato di Assicurazione*.

1.2 Validità temporale e forma dell'Assicurazione

L'*Assicurazione* per la Responsabilità Civile professionale, è prestata in regime ***Claims Made***, ed è perciò operante per le ***Richieste di Risarcimento*** e per le ***Circostanze pervenute all'Assicurato*** e denunciate per la prima volta dall'*Assicurato* durante il ***Periodo di Efficacia***, purché relative a *Danni* verificatisi entro il periodo di ***Retroattività*** e che non siano già a conoscenza dell'*Assicurato* prima della data di decorrenza della presente *Assicurazione*.

La **garanzia** di Responsabilità Civile verso *Terzi* per la **proprietà e conduzione dei locali** di cui al successivo Art. 1.4.2 è prestata in regime ***Loss Occurrence***, ed è perciò operante per le ***Richieste di Risarcimento*** e per le ***Circostanze conseguenti a Danni*** accaduti durante il ***Periodo di Assicurazione***, esclusa la ***Retroattività***, e purché denunciati entro il **termine di decadenza di 2 (due) anni dalla cessazione dell'Assicurazione**, fermo il termine di prescrizione del diritto stabilito dalla legge.

1.3 Surrogazione

La *Società* è surrogata, sia per le somme pagate o da pagare a titolo di risarcimento di *Danni* sia per le spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti che l'*Assicurato* può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine il *Contraente* o l'*Aderente/Assicurato* è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l'esercizio di tali diritti.

1.4 Estensioni di garanzia incluse nel Premio

(sempre valide ed operanti)

1.4.1 Responsabilità assicurate

1. Sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'*Assicurato*, a causa di errori od omissioni imputabili all'*Assicurato* stesso.
2. Responsabilità derivanti all'*Assicurato* per il fatto colposo e/o doloso dei collaboratori, dei dipendenti, degli stagisti, dei praticanti, dei tirocinanti per il quale l'*Aderente* sia civilmente responsabile verso il *Terzo* o verso il cliente.
3. **Garanzia a favore degli eredi:** in caso di morte dell'*Assicurato*, la *Società* si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la Responsabilità Civile professionale dell'*Assicurato* ai sensi della presente *Polizza*, per le ***Richieste di Risarcimento***

pervenute agli eredi entro 5 (cinque) anni dal decesso dell'Assicurato stesso.

4. Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* ai sensi della legislazione vigente in materia di protezione dati ex D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento (UE) n. 2016/679 e successive norme di attuazione/integrazione, per *Danni* involontariamente causate a *Terzi*, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) nell'esercizio dell'*Attività Professionale Assicurata*.
5. Responsabilità derivante all'*Assicurato* per *Danni* da interruzione e sospensione di attività di *Terzi* connessi all'*Attività Professionale Assicurata*.
6. Attività di mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti da D. Lgs n. 28/10 e ss.mm.ii.
7. Copertura per *Richieste di Risarcimento* derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti e documenti ricevuti in deposito dai clienti, purché affidati mediante atto scritto con data certa e sempre nell'ambito dell'adempimento di un più ampio incarico professionale. Sarà onere dell'*Assicurato* dimostrare l'irreperibilità e la definitiva non sostituibilità di quanto distrutto o smarrito.

La presente garanzia è prestata con il Sottolimito di cui all'Art.4.3.

8. Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-Contabile (RAAC), con condanna definitiva per colpa grave, conseguente ad un errore commesso nello svolgimento dell'*Attività Professionale Assicurata*.
9. Responsabilità Civile Professionale derivante all'*Assicurato* per l'attività di amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 e 1131 del Codice civile e ss.mm.ii., purché il relativo fatturato sia esplicitamente riportato nella somma dei *Compensi* dichiarati in fase di sottoscrizione del *Certificato di Assicurazione*. **Resta in ogni caso esclusa qualsivoglia responsabilità imputabile all'Assicurato nella gestione di lavori straordinari e per Danni corporali a persona.**
10. **Spese di salvataggio:** in virtù di quanto stabilito dall'art. 1914 del Codice civile, la *Società* rimborserà all'*Assicurato* i costi da sostenere al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un errore professionale involontario, atto a costituire *Sinistro*, a condizione che:
 - la *Società* sia stata tempestivamente informata per iscritto dell'errore professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigare le conseguenze;
 - la *Società* sia ragionevolmente convinta che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre *Danni* di importo superiore relativi ad una *Richiesta di Risarcimento*;
 - l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dalla *Società*;
 - tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'*Assicurato*;

La presente garanzia è prestata con il Sottolimito di cui all'Art. 4.3.

11. **Sicurezza ed igiene sul lavoro:** l'*Assicurazione* opera per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da violazioni del **D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.** conseguenti allo svolgimento di incarichi assunti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante per la sicurezza) e in materia di sicurezza nei cantieri (responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori).
12. **Sicurezza alimentare:** l'*Assicurazione* opera per le *Richieste di Risarcimento* derivanti da violazioni del **D.Lgs. n. 193/2007 e s.m.i.** in materia di igiene dei prodotti alimentari.
13. **Inquinamento accidentale:** l'*Assicurazione* opera per le *Richieste di Risarcimento* relative ad inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, **purché derivino da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporaneamente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato, fatta salva l'esclusione di cui all'Art. 3.1, lett. v.**
14. **Consulenza ambientale;** l'*Assicurazione* opera per le *Richieste di Risarcimento* relative a consulenza ambientale, ecologica e relativa a fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore) e verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), **fatta salva l'esclusione di cui all'Art. 3.1, lett. w.**
15. **Certificazione energetica:** l'*Assicurazione* opera per le *Richieste di Risarcimento* relative ad errori professionali commessi nell'ambito dell'attività di Certificatore Energetico, in applicazione del D. Lgs. n. 192/2005 del 19 agosto 2005, successivo D. Lgs. n. 311 del 29.12.2006 e s.m.i.
16. **Attività fiscali ed amministrative accessorie:** l'*Assicurazione* opera per le *Richieste di Risarcimento* relative ad errori professionali commessi nell'ambito dell'attività:
 - a) predisposizione documentazione tecnica per la domanda di connessione ad Enel;
 - b) presentazione domanda GSE/inserimento dati nel portale del GSE (FUEL MIX e calcolo pagamento MCT alla Cassa

- conguaglio);
- c) iter autorizzativo per l'autorizzazione delle cabine e delle linee per la connessione alla rete;
 - d) ufficio dogane ed in particolare: presentazione dichiarazione annuale, calcolo delle spese annuali licenza die officina elettrica;
 - e) redazione degli allegati per il regolamento di esercizio;
 - f) presentazione denunce AEEG – (Autorità energia e gas): statistica, contributo, anagrafica;
 - g) presentazione denunce Terna/Gaudi GSTAT;
 - h) gestione certificati bianchi;
 - i) gestione Unbundling.

La presente garanzia è prestata con il Sottolimito di cui all'Art. 4.3 e prevede l'applicazione della *Franchigia* di cui all'Art. 4.1.

1.4.2 Garanzia RCT – Proprietà e conduzione dei locali

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.1.1, lettera j) l'**Assicurazione** è estesa alla **Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a Cose involontariamente cagionati a Terzi, compresi i clienti**, durante il *Periodo di Assicurazione*, in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla proprietà e conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze, compresi i *Danni* causati da collaboratori, dipendenti, stagisti, praticanti, tirocinanti.

La presente garanzia viene prestata con il Sottolimito di cui all'Art. 4.3, qualunque sia il numero delle persone o Cose coinvolte.

La garanzia opera in regime di *Loss Occurrence*.

Articolo 2 Garanzie aggiuntive opzionali a pagamento

A. Estensione all'attività svolta dai singoli professionisti con propria P. IVA

(L'Aderente ha facoltà di acquistare la presente garanzia aggiuntiva opzionale che sarà valida ed operante solo se indicata in apposita appendice e se è stato pagato il relativo Premio aggiuntivo).

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.1.1, lettera d) l'**Assicurazione** è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le *Richieste di Risarcimento* conseguenti all'esercizio dell'attività svolta dai singoli professionisti tramite propria P. IVA, non svolta in nome e per conto dell'Aderente, **purché tale attività:**

- rientri comunque tra quelle oggetto di copertura della presente **Assicurazione**;
- i professionisti risultino tra i soggetti Assicurati;
- i relativi **Compensi** ulteriori siano stati dichiarati in aggiunta a quelli propri dell'**Aderente**.

Qualora l'Aderente intenda acquistare la presente garanzia aggiuntiva opzionale, la Società potrà confermare l'attivazione della copertura tramite apposita appendice.

B. Ultrattività - Estensione volontaria in caso di cessazione dell'Attività

(L'Aderente ha facoltà di attivare la presente garanzia aggiuntiva opzionale a fronte del pagamento del relativo Premio aggiuntivo).

In caso di cessazione totale dell'*Attività Professionale Assicurata*, l'Assicurato e/o i suoi eredi potranno richiedere alla **Società**, la quale si riserva la facoltà di accettare o meno l'attivazione della garanzia e **dietro pagamento del relativo Premio**, come indicato all'Art. 8.3, una proroga della garanzia per le *Richieste di Risarcimento* pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei **5 (cinque) oppure 10 (dieci) anni successivi alla scadenza del Periodo di Assicurazione** in corso al momento della cessazione dell'*Attività Professionale Assicurata*, **purché afferenti a Danni occorsi durante il Periodo di Validità e a condizione che la cessazione dell'Attività Professionale Assicurata e la richiesta di attivazione della presente garanzia siano comunicate entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di detto Periodo di Assicurazione.**

In particolare, l'Assicurato e/o i suoi eredi **dovranno tempestivamente inviare all'Intermediario, una Dichiarazione di Cessazione dell'Attività o, in caso di decesso, il certificato di morte dell'Assicurato.**

Si conviene che il **Massimale** relativo alla presente garanzia sarà quello dell'ultimo **Periodo di Assicurazione** e costituirà il **massimo esborso** a carico della **Società** indipendentemente dal numero di *Sinistri* denunciati durante l'intero *Periodo di Ultrattività*.

Nel caso in cui l'Assicurato riprenda l'Attività Professionale Assicurata la presente garanzia dovrà intendersi automaticamente priva di efficacia.

Nel caso in cui, invece, la richiesta di attivazione dell'ultrattività derivi da ragioni differenti dalla cessazione definitiva dell'Attività Professionale Assicurata o dalla morte dell'Assicurato, la Società si riserva la facoltà di valutare tale richiesta ed eventualmente di accoglierla con applicazione di un ulteriore Premio aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

Articolo 3 Esclusioni

3.1 Esclusioni applicabili a tutte le garanzie

3.1.1 Esclusioni

L'*Assicurazione* non comprende i *Sinistri* direttamente o indirettamente connessi, conseguenti o derivanti da:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli;
- b) furto, rapina, incendio;
- c) mancata, omessa, errata o ritardata stipula/rinnovo di contratti di assicurazione;
- d) attività svolte in proprio dai collaboratori, dipendenti, stagisti, praticanti, tirocinanti dell'*Aderente*, salvo sia stata acquistata la garanzia aggiuntiva opzionale Estensione all'attività svolta dai singoli professionisti con propria P. IVA di cui all'Art. 2, lettera A.;
- e) attività svolte a titolo gratuito o comunque non fatturate;
- f) attività svolte senza essere in regola con leggi e regolamenti che disciplinano l'*Attività Professionale Assicurata*;
- g) attività svolte successivamente ad un provvedimento di sospensione, inabilitazione, revoca, radiazione dell'*Assicurato* dall'esercizio dell'*Attività Professionale Assicurata*;
- h) attività volontariamente assunte e/o diverse da quella di geometra o geometra laureato;
- i) atti di natura dolosa dell'*Assicurato*;
- j) *Danni* materiali, ossia danneggiamento di *Cose e/o* persone oppure lesioni e/o morte, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'*Assicurato*;
- k) *Danni* connessi a campi elettromagnetici (EMF);
- l) *Danni* causati da insolvenza o fallimento dell'*Assicurato*;
- m) *Danni* a persone, lesioni, morte di soggetti che collaborano o sono al servizio dell'*Aderente* (coperture tipiche della polizza RCO);
- n) *Sinistri* relativi o connessi a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, installati o rispetto ai quali è stata prestata assistenza, da parte dell'*Assicurato* e/o di un qualunque suo collaboratore o sub-appaltatore (coperture tipiche della polizza RC Prodotti);
- o) *Sinistri* relativi o connessi a contratti di appalto di costruzione, produzione, realizzazione anche parziale dell'opera, nei quali l'*Assicurato* agisce come appaltatore, **fatti salvi i *Sinistri* derivanti da contratti di appalto che abbiano esclusivamente ad oggetto parziali attività di progettazione**;
- p) circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché navigazione di natanti a motore o impiego di aeromobili;
- q) ingiuria e/o diffamazione;
- r) responsabilità che possano ricadere sull'*Assicurato* in qualità di costruttore e/o socio/amministratore di imprese di costruzione;
- s) responsabilità che possano ricadere sull'*Assicurato* in qualità di amministratore di società/studi professionali, ivi inclusa la società *Aderente* (cosiddetta malagestione societaria);
- t) *Fatti Noti e/o Circostanze* già a conoscenza dell'*Assicurato* prima dell'inizio della decorrenza dell'*Assicurazione*;
- u) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo;
- v) inquinamento graduale dell'atmosfera; inquinamento graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- w) presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- x) detenzione od impiego di armi od esplosivi o similari;
- y) rischio contrattuale puro, ossia:
 - penalità contrattuali in genere;
 - sanzioni, multe o ammende inflitte direttamente all'*Assicurato*;
 - irrogazione di sanzioni amministrative, anche di natura disciplinare, inflitte all'*Assicurato* delle quali l'*Assicurato* sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento;
 - compensi di qualunque genere percepiti dall'*Assicurato* o da suoi sostituti e/o ausiliari e conferiti dal cliente;
 - impegno, garanzia o comunque promessa da parte dell'*Assicurato* in relazione ad investimenti e/o operazioni economiche/finanziarie/societarie in genere che prevedano un risultato, un obiettivo economico o comunque un rendimento garantito.
- z) Rischio informatico (cyber risk), ossia *Sinistri* direttamente o indirettamente o in qualche modo collegati a:
 - un atto doloso informatico (cyber act) ossia un atto non autorizzato o doloso o derivante dalla minaccia e che implica l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico*;
 - un incidente informatico (cyber incident) ossia qualsiasi errore o omissione che coinvolgono l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico*. Come pure qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o mancato funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico*;
 - accesso e/o uso non autorizzato ad un *Sistema Informatico* dell'*Assicurato*.

3.1.2 Ulteriori esclusioni applicabili alla estensione di garanzia Garanzia RCT - Proprietà e conduzione dei locali

Sono inoltre esclusi i *Danni*:

- a) alle *Cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- b) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a *Cose* in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- c) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- d) da spargimenti di acqua o rigurgiti, salvo siano di natura accidentale.

3.2 Esclusioni dal novero dei *Terzi*

Non sono considerati *Terzi* ai fini della copertura:

- il legale rappresentante e/o socio e/o amministratore di imprese riconducibili all'*Assicurato* o di cui l'*Assicurato* sia socio o amministratore;
- le società nelle quali l'*Assicurato* sia socio e/o legale rappresentante e/o amministratore;
- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli e comunque qualsiasi altro parente od affine convivente con l'*Assicurato*;
- gli *Assicurati* fra di loro.



Ci sono limiti di copertura?

Articolo 4 Limiti di copertura

4.1 Franchigia

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione della *Franchigia* prevista nel *Certificato di Assicurazione*, ad eccezione della copertura Perdita atti e documenti di cui all'Art. 1.4.1, punto 7 la quale si intende prestata senza l'applicazione di alcuna *Franchigia*.

La copertura Attività fiscali ed amministrative accessorie di cui all'Art. 1.4.1, punto 16 è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* fissa assoluta di € 15.000 (quindicimila) per *Sinistro*.

4.2 Sanzioni Internazionali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente *Polizza*, la **Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'Assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Aderente/Assicurato, beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.**

4.3 Massimale e Sottolimiti di Indennizzo

Il **Massimale** indicato nel *Certificato di Assicurazione* rappresenta il limite di risarcimento a carico della **Società** per ogni **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero di *Sinistri* denunciati alla **Società** nello stesso *Periodo*.

In caso di **Sinistro** unico, come indicato all'Art. 6.3, il **Massimale** è unico ed è quello vigente alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle *Richieste di Risarcimento* oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato alla **Società** l'esistenza di una *Circostanza* o comunque ne sia venuto a conoscenza.

Nel caso di attivazione del **Periodo di Ultrattività**, il **Massimale** per il relativo **Periodo di Ultrattività** sarà quello dell'ultimo **Periodo di Assicurazione** e costituirà il massimo esborso a carico della **Società** indipendentemente dal numero di *Sinistri* denunciati durante l'intero **Periodo di Ultrattività**.

L'Assicurazione opera fino alla concorrenza dei **Massimali** per **Sinistro** e per **Periodo di Assicurazione** indicati nel *Certificato di Assicurazione* e dei **Sottolimiti di Indennizzo** riepilogati nella seguente tabella:

L'Assicurazione comprende:	Sottolimiti di Indennizzo per Sinistro e per Periodo di Assicurazione
Perdita atti e documenti– Art. 1.4.1, punto 7	€ 2.500
Spese di salvataggio - Art. 1.4.1, punto 10	€ 150.000
Attività fiscali ed amministrative accessorie Art. 1.4.1, punto 16	€ 250.000
Garanzia RCT – Proprietà e conduzione dei locali – Art. 1.4.2	€ 500.000



Dove vale la copertura?

Articolo 5 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le *Richieste di Risarcimento* originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in Unione Europea.

L'Assicurato deve avere la residenza o il domicilio professionale in Italia e comunque l'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento che siano fatte valere in Italia: è sempre condizione essenziale per l'operatività dell'Assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. La Società, pertanto, non è obbligata per *Richieste di Risarcimento* fatte valere, in sede giudiziale o extragiudiziale, in Paesi diversi dall'Italia, oppure a seguito di sentenze di Paesi diversi dall'Italia.



Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

Cosa fare in caso di *Sinistro* e come viene gestito il *Sinistro*?

Articolo 6 Sinistri

6.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di *Richiesta di Risarcimento*

L'Assicurato, rendendosi parte diligente dell'Assicurazione, deve denunciare alla Società qualsiasi *Sinistro* e/o *Circostanza* nel momento in cui ne ha conoscenza, fermi i termini di decadenza e di prescrizione dei diritti derivanti dall'Assicurazione.

In caso di *Sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario e/o alla Società, anche a mezzo e-mail, entro 10 (dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Codice civile).

Pertanto, l'Assicurato è tenuto entro i 10 (dieci) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza:

- a) a sottoporre ogni *Richiesta di Risarcimento* ricevuta;
- b) comunicare in sede di denuncia l'esistenza o meno di precedenti assicurazioni per i medesimi rischi e, in caso affermativo, indicare se ha già provveduto a denunciare i fatti oggetto di *Sinistro* al precedente assicuratore.
- c) a dar notizia per iscritto di ogni *Circostanza* che possa dare origine ad una *Richiesta di Risarcimento*. Tale documentazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
 - il contestato, supposto o potenziale atto;
 - il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale atto;
 - i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di Risarcimento*;
 - l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Senza il previo consenso scritto della Società, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare *Danni*, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In questi casi, la Società si riserva il diritto di negare l'Indennizzo ed il rimborso, salvo il diritto di richiedere il maggior danno.

Le denunce di *Sinistro* dovranno essere inoltrate all'Intermediario o direttamente a:

AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Divisione Sinistri - Via Clerici, 14 - 20121 Milano

sinistri.nomedmal@amtrustgroup.com, sinistriamtrust@pec.it

che potrà svolgere la gestione dei *Sinistri* tramite le proprie sedi territoriali.

Anche ai fini della trattazione dei *Sinistri*, la Società si riserva il diritto di accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ad atti, contratti e ogni altro documento probatorio. **L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

6.2 Patto di gestione della lite

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in nome e per conto dell'Assicurato in sede stragiudiziale, giudiziale, compresi i procedimenti di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, designando, ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico della Società nei limiti del quarto del Massimale riportato nel Certificato di Assicurazione o dei Sottolimiti indicati all'Art. 4.3. Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al Massimale, le spese giudiziali si ripartiscono tra la Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse ai sensi dell'art. 1917 Codice civile.

Nel caso in cui l'Assicurato non conferisca la gestione della lite, la Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all'Assicurato.

6.3 *Sinistro* unico

Tutti i *Danni* dovuti, connessi o consequenziali ad una medesima causa verranno considerati un unico *Sinistro* verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle *Richieste di Risarcimento* connesse, oppure alla data in cui l'Assicurato ha denunciato alla Società la *Circostanza* che poi ha comportato la successiva *Richiesta di Risarcimento*.

Qualsiasi *Richiesta di Risarcimento* derivante da, basata su o attribuibile alla medesima causa e/o singolo errore professionale sarà considerata una sola *Richiesta di Risarcimento* ai sensi della presente Polizza ed il Massimale sarà pertanto unico per *Sinistro*.

6.4 Gestione della *Franchigia*

Nel caso in cui sia prevista l'applicazione della *Franchigia*, la *Società* di volta in volta, dopo aver definito il *Sinistro*, provvederà alla liquidazione del *Danno*, deducendo l'importo della *Franchigia* e tenendo conto di eventuali altre assicurazioni che possano concorrere al risarcimento dei *Danni* e dandone tempestiva comunicazione all'*Aderente*.

Resta salva la facoltà della *Società*, in accordo con l'*Aderente/Assicurato*, di procedere interamente alla liquidazione del *Danno* al *Terzo* danneggiato recuperando l'importo della *Franchigia* dall'*Assicurato*.

6.5 Coesistenza di altre assicurazioni e gestione del *Sinistro*

L'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*, deve comunicare alla *Società* la coesistenza di altre assicurazioni ed è tenuto a denunciare il *Sinistro* a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile.

Nel caso in cui l'eventuale altra assicurazione sia prestata dalla *Società*, la massima somma risarcibile in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il *Massimale* della polizza che prevede il *Massimale* più elevato. Resta inteso che la presente condizione non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il *Massimale* della presente *Polizza*.

Nel caso in cui l'eventuale altra assicurazione sia prestata da differenti assicuratori, la presente *Assicurazione* opererà in eccesso rispetto ai massimali previsti dalle altre polizze purché le stesse siano operative.

6.6 Liquidazione del *Sinistro*

La *Società* si impegna a pagare all'*Assicurato* le somme derivanti dagli obblighi contrattuali entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di definizione dell'importo del *Sinistro*.

Altri obblighi derivanti dal contratto

Articolo 7 Obblighi in capo alla *Società*, al *Contraente* o all'*Aderente/Assicurato*

7.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'*Aderente/Assicurato* deve comunicare in modo completo e veritiero le informazioni che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della *Società*. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'*Assicurato* ad essere protetto dalla presente *Polizza* oppure la cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi degli artt. 1892 1893 e 1894 del Codice civile.

7.2 Altre assicurazioni

L'*Aderente/Assicurato* deve comunicare per iscritto alla *Società* l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'*Indennizzo*.

In caso di *Sinistro* vale quanto disposto dall'Art. 6.5.

7.3 Aggravamento e diminuzione del rischio

L'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Società* di ogni *Variazione del rischio*.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice civile.

7.4 Assicurazione per conto altrui

Se la presente *Assicurazione* è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dalla presente *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo *Aderente/Assicurato*, ai sensi dell'art. 1891 del Codice civile.

7.5 Variazioni contrattuali a scadenza

Se alla scadenza della *Polizza Collettiva* la *Società* voglia apportare variazioni alle condizioni tariffarie o normative, **deve darne comunicazione al *Contraente* almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. In caso di mancato consenso del *Contraente* alle suddette variazioni, l'*Assicurazione* cesserà di avere efficacia alla scadenza.**

Per l'accettazione delle eventuali novazioni è richiesto un consenso esplicito da parte del *Contraente*, in mancanza del quale, l'*Assicurazione* cesserà di avere efficacia alla scadenza.

Sono in ogni caso fatte salve le novazioni che siano necessarie per adempiere a nuovi requisiti di legge o regolamentari.

7.6 Foro competente per l'esecuzione del contratto

Per ogni controversia con la *Società* è competente il Foro di residenza o di domicilio dell'*Aderente/Assicurato*.

7.7 Comunicazioni alla *Società*

Ogni comunicazione inerente all'*Assicurazione* deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle parti.

I riferimenti della *Società* sono i seguenti:

AmTrust Assicurazioni S.p.A.: Via Clerici, 14 - 20121, Milano

Tel. 0283438150 – Fax. 0283438174

Email: amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com

PEC: amtrust.assicurazioni@pec.it

Sito Internet: www.amtrust.it

7.8 Clausola Broker

Il *Contraente* dichiara di aver affidato al broker indicato in *Polizza*, il mandato a rappresentarlo ai fini della gestione della presente *Assicurazione*, pertanto, ogni comunicazione fatta dalla *Società* al broker sarà considerata come fatta al *Contraente* o all'*Assicurato*, ogni comunicazione fatta dal broker alla *Società* sarà considerata come fatta dal *Contraente* o dall'*Assicurato* ed ogni comunicazione fatta dall'*Assicurato* al broker sarà considerata come fatta alla *Società*.

Il broker è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei *Premi*, rilasciando apposita quietanza emessa dalla *Società*.



Quando e come devo pagare?

Articolo 8 Pagamento e rimborso del *Premio*

8.1 Pagamento del *Premio* della *Polizza Collettiva*

All'atto del perfezionamento della *Polizza Collettiva* il *Contraente* non versa alcun *Premio*.

8.2 Pagamento del *Premio* e sospensione della singola adesione

Il *Premio* è sempre determinato per il *Periodo di Assicurazione* indicato nel *Certificato di Assicurazione*, ed è interamente dovuto, anche in caso di cessazione dell'*Attività Professionale Assicurata* in corso d'anno.

Se l'*Aderente/Assicurato* non paga il *Premio* entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla decorrenza della singola adesione, la copertura resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento. Resta salva la facoltà della *Società* di dichiarare risolta la singola adesione per inadempimento come meglio specificato al successivo Art. 10.3.

I *Premi* devono essere pagati all'*Intermediario* incaricato

Le modalità di pagamento dei *Premi* sono le seguenti:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla *Società* o all'*Intermediario* della *Società* a cui è assegnata l'*Assicurazione*;
- sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la *Società* o l'*Intermediario* della *Società* a cui è assegnata l'*Assicurazione*.

8.3 *Periodo di Ultrattività* – *Premio* aggiuntivo - *Estensione volontaria in caso di cessazione dell'Attività*

In caso di cessazione definitiva dell'*Attività Professionale Assicurata* secondo quanto previsto dall'Art. 2, lett. B, in assenza di *Sinistri* e/o *Circostanze* pregresse il *Premio* aggiuntivo dovuto dall'*Aderente/Assicurato* (o dai suoi eredi) per l'attivazione del *Periodo di Ultrattività* sarà pari al:

- 150% dell'ultimo *Premio* pagato in caso di ultrattività di 5 (cinque) anni;
- 200% dell'ultimo *Premio* pagato in caso di ultrattività di 10 (dieci) anni.

8.4 *Oneri fiscali*

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico dell'*Aderente*.

8.5 *Rimborso del Premio*

In caso di recesso per *Sinistro* esercitato ai sensi dell'Art. 10.2, all'*Aderente* è dovuto il rimborso della parte di *Premio* imponibile relativa al *Periodo di Assicurazione* pagato e non goduto.

In caso di cessazione totale dell'*Attività Professionale Assicurata* non è previsto il rimborso del *Premio*.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Articolo 9 Effetto e durata della Polizza

9.1 Effetto e durata della *Polizza Collettiva*

La *Polizza Collettiva* ha **effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella *Scheda di Polizza*** e, in mancanza di *Disdetta* si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno, salvo quanto previsto dall'Art. 10.1.

9.2 Effetto e durata della *singola adesione*

Il primo *Periodo di Assicurazione* ha **effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel *Certificato di Assicurazione*, se il *Premio* è stato versato nei termini previsti dal precedente Art. 8.2, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.**

Il singolo *Certificato di Assicurazione* cessa alla scadenza ed è senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la *Polizza*?

Articolo 10 Casi di interruzione del contratto

10.1 *Disdetta della Polizza Collettiva*

Le parti possono disdire la *Polizza Collettiva* mediante l'invio di lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti) spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

In tal caso la *Polizza Collettiva* cesserà di avere effetto dalla data di scadenza del *Periodo di Assicurazione* in corso, ai sensi dell'Art. 9.1.

10.2 *Recesso per Sinistro*

Dopo ogni denuncia di *Sinistro* e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, tanto l'*Aderente/Assicurato* che la *Società* possono recedere dalla singola adesione mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti) dando un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

Come previsto dall'Art. 8.5 in caso di recesso, all'*Aderente/Assicurato* è dovuto il rimborso della parte di *Premio* imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non corso.

10.3 *Risoluzione per mancato pagamento del Premio*

In caso di mancato pagamento del *Premio* nei termini previsti dal precedente Art. 8.2, la *Società* ha facoltà di agire ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1901 Codice civile.

NORME DI LEGGE UTILI PER LA COMPrensIONE DELLA POLIZZA

Testo articoli del Codice civile.

Art. 1341 Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1762 Contraente non nominato

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato.

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il Recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'Assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2055 Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

NUMERI E RIFERIMENTI UTILI

I riferimenti della Società sono i seguenti:

AmTrust Assicurazioni S.p.A.: Via Clerici, 14 - 20121, Milano

Recapiti	
Telefono	per le comunicazioni inerenti all'Assicurazione: 0283438150
Fax	per le comunicazioni inerenti all'Assicurazione: 0283438174
	per i Reclami(*): 0283438174
Email	per i Reclami(*): reclami@amtrustgroup.com
	per le comunicazioni inerenti all'Assicurazione: amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com
	per gli avvisi di <i>Sinistro</i> : sinistri.nomedmal@amtrustgroup.com sinistriamtrust@pec.it

(* È da considerarsi Reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto.



AmTrust Assicurazioni

AmTrust Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: Via Clerici • 14 • 20121 Milano • Italia

Tel. + 39 0283438150 • Fax + 39 0283438174 • www.amtrust.it

PEC: amtrust.assicurazioni@pec.it • Email: amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com

Capitale Sociale € 5.500.000,00 • P.IVA e C.F. 01917540518

Data iscrizione Registro Imprese 13/06/2019 • Numero REA MI-2562338

Provvedimento autorizzazione ISVAP n. 2595 del 14/03/2008

Data e numero di iscrizione Albo Imprese IVASS 14/03/2008 - n. 1.00165

Gruppo di appartenenza AmTrust Financial Services, Inc. (AFSI)

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 "GDPR")

Gentile Cliente,

AmTrust Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche "Titolare" o "Compagnia") rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, Le fornisce di seguito le informazioni essenziali sull'attività di raccolta e di trattamento dei dati personali e le informazioni che permettono di esercitare i diritti previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (di seguito "GDPR" o "Regolamento").

1. Titolare e Responsabili del trattamento dei dati - Contatti del Responsabile della protezione dei dati (DPO)



Il Titolare del Trattamento è AmTrust Assicurazioni S.p.A., Via Clerici, 14 - 20121 Milano – Partita IVA 01917540518 (di seguito anche "Titolare" o "Compagnia").

Il Titolare può nominare altri soggetti Responsabili del trattamento, nonché designare soggetti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Un elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile contattando il Titolare all'indirizzo di posta elettronica: info-privacy@amtrustgroup.com.



AmTrust Assicurazioni S.p.A. ha nominato il "Responsabile della protezione dei dati" (c.d. "Data Protection Officer" o "DPO"). Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e/o per esercitare i diritti previsti dal GDPR, come specificati nel paragrafo 9 della presente Informativa, è possibile contattare il DPO al seguente indirizzo di posta elettronica:

info-privacy@amtrustgroup.com.

2. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

Nell'ambito della gestione del rapporto assicurativo, AmTrust Assicurazioni S.p.A. ha la necessità di disporre di dati personali comuni e giudiziari a Lei riferiti (dati che possono essere già acquisiti, forniti da Lei o da altri soggetti, anche mediante la consultazione di banche dati). A tal fine i suoi dati verranno utilizzati per le seguenti finalità secondo una determinata base giuridica:

 FINALITA'	 BASE GIURIDICA
a) quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; b) raccolta dei premi e gestione del contratto; c) liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; d) valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;	Esecuzione di obblighi precontrattuali e contrattuali
e) prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; f) adempimento di disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate e dagli Organi di Vigilanza e Controllo;	Obbligo legale
g) riassicurazione e coassicurazione; h) esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; i) analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; j) gestione e controllo interno; k) attività statistiche, anche a fini di tariffazione; l) utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato in ambito assicurativo.	Legittimo interesse

I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio. A tali fini, non è richiesto il Suo consenso per il trattamento dei Suoi dati di natura comune strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della Compagnia e di terzi a cui tali dati saranno comunicati.

Inoltre, i dati di recapito da Lei forniti potranno essere utilizzati per inviarLe comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo, nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. In assenza di tali dati non sarà possibile contattarLa tempestivamente per fornirLe informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

3. Natura del conferimento dei dati



Per la prestazione dei servizi assicurativi della Compagnia, la comunicazione dei Suoi dati personali è obbligatoria perché necessaria per dare esecuzione al rapporto assicurativo.

Pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione può avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di eseguire gli adempimenti contrattuali in essere.

4. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati



I dati sono trattati principalmente con strumenti cartacei, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e memorizzati su supporti informatici, cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del GDPR, della normativa nel tempo applicabile e delle specifiche disposizioni operative adottate dalla Compagnia in tema di conservazione della documentazione contenente dati personali.

I dati personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i dati personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del Suo rapporto contrattuale con la Compagnia; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso in cui ad esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione. I dati personali possono essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento del periodo di conservazione dei dati stessi, oppure nel caso in cui gli stessi siano indispensabili per difendere i diritti della Compagnia in giudizio.

5. Soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati personali



I dati raccolti e trattati dalla Compagnia per le finalità descritte al paragrafo 2 potranno essere comunicati:

- a) alle Società del Gruppo AmTrust;
- b) ai soggetti facenti parte della cosiddetta catena assicurativa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Assicuratori, Coassicuratori, Riassicuratori, agenti e brokers, Organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, assicurati e terzi danneggiati, legali (fiduciari e di controparte), consulenti, traduttori, medici fiduciari, periti; società di servizi informatici, di archiviazione, di stampa ed invio della corrispondenza, di gestione della posta in arrivo e in partenza, di certificazione di qualità, di revisione contabile e certificazione di bilancio, istituti di credito per l'esecuzione di eventuali pagamenti;
- c) alle Autorità ed Enti Pubblici in generale per l'adempimento di obblighi di legge.

6. Diffusione dei dati



I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

7. Trasferimenti dei dati all'estero



Per le finalità di cui al paragrafo 2, i Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche in Paesi non aderenti all'Unione Europea e/o all'area SEE regolamentata in modo uniforme dal GDPR.

L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali verso Paesi extra UE/SEE avverrà, in ogni caso, nel rispetto dei livelli di protezione e di tutela dei diritti dell'interessato previsti dal GDPR e dalle ulteriori normative vigenti ed applicabili in base a convenzioni internazionali, criteri di adeguatezza sanciti dalla Commissione Europea e, comunque, garantiti dall'applicazione di "Clausole Contrattuali Standard" approvate dalla Commissione Europea e riportate all'interno di specifici contratti con i destinatari dei Suoi dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46 del GDPR.

8. Adozione di un processo decisionale automatizzato basato unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione



I dati non sono trattati mediante un processo decisionale basato su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

9. Diritti dell'interessato



Come previsto dall'art. 15 e seguenti del GDPR, in qualità di Interessato Lei, in ogni momento, può:

- a) chiedere alla Compagnia l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- b) opporsi al trattamento dei Suoi dati personali;
- c) esercitare il diritto alla portabilità dei dati (quando il trattamento di tali dati si basa sul Suo consenso o su di un contratto di cui Lei è parte ed il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati);
- d) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità dei trattamenti svolti dalla Compagnia basati sul Suo consenso prestato prima della revoca;
- e) in caso non sia pienamente soddisfatto delle risposte della Compagnia alle Sue richieste, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente per territorio.

I diritti sopra descritti possono essere esercitati con richiesta rivolta alla Compagnia e/o al proprio Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), senza particolari formalità, all'indirizzo di posta elettronica: info-privacy@amtrustgroup.com